



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO

Ex Ufficio Razionalizzazione e Gestione Procedure Amministrative Attività Fitosanitaria

Via Catullo 17- 65100 - PESCARA (PE)

E-mail: [fitosanitario@regione.abruzzo.it](mailto:fitosanitario@regione.abruzzo.it)

E-mail PEC: [fitosanitario@pec.regione.abruzzo.it](mailto:fitosanitario@pec.regione.abruzzo.it)

Tel 085 9672899 Fax: 085 9773582

Pescara, - 2 OTT. 2015

Prot. N. RA 248330

Spett.li

- Camere di commercio abruzzesi
  - ACAI Abruzzo
  - ASCOM Abruzzo
  - APA Abruzzo
  - Confartigianato Abruzzo
  - Confcommercio Abruzzo
  - Confesercenti Abruzzo
  - Confindustria Abruzzo
  - Unione Artigiani Italiani e delle P.M.I.
- LORO SEDI

p.c. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
DISR V – Servizio Fitosanitario Centrale  
ROMA

OGGETTO: Produzione, riparazione e commercio imballaggi in legno a marchio IPPC di cui allo standard internazionale ISPM 15 FAO – **Adempimenti.**

Come noto, nell'intento di preservare il patrimonio forestale dall'introduzione accidentale di organismi patogeni e ridurre il rischio fitosanitario connesso al commercio ed all'utilizzo degli imballaggi in legno nel commercio internazionale, molti Paesi hanno adottato provvedimenti in merito alla sicurezza fitosanitaria di tali imballaggi.

La comunità internazionale attraverso la FAO ha approvato nel marzo 2002 le "Linee guida per la regolamentazione dei materiali da imballaggio in legno" (ISPM15), con lo scopo di standardizzare i trattamenti fitosanitari, approvare solo quelli scientificamente validi e introdurre un **marchio di riconoscimento (IPPC/FAO)**, unanimemente accettato, del legno trattato secondo questi standards.

L'ISPM15 è stata riconosciuta come norma tecnica di riferimento dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO), ed è stata riconosciuta come standard di riferimento in oltre 120 Paesi a livello mondiale.

Le procedure di cui all'ISPM 15, che prevedono trattamenti termici standard sul legname utilizzato nella produzione di imballaggi sono state implementate anche in Italia (2003). In particolare il regime fitosanitario inizialmente adottato prevedeva che tutti i soggetti che **apponevano il marchio** dovessero essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del D. Lgs. N. 214/2005,

rilasciata dai Servizi Fitosanitari territorialmente competenti. La sorveglianza sul corretto uso del marchio, dopo un periodo iniziale gestito dai Servizi Fitosanitari, è stata affidata al “Consorzio Servizi Legno Sughero”, diretta emanazione di CONLEGNO, riconosciuto quale soggetto gestore del marchio con DM 13 luglio 2005, cui obbligatoriamente devono aderire i soggetti coinvolti.

Con la presente si pone all’attenzione degli Enti ed Organismi in indirizzo che la Legge 11 agosto 2014 n. 116 all’art. 1 comma 15 **ha modificato** l’art. 19 comma 1 lettera g) del D. Lgs. N. 214/2005 **estendendo l’obbligo di autorizzazione** (e, conseguentemente di adesione al soggetto gestore Consorzio Servizi Legno Sughero) anche a coloro che **commercializzano** imballaggi con il marchio IPPC/FAO (quindi non solo chi appone il marchio). Pertanto con l’introduzione del nuovo regime tutti i soggetti coinvolti nella filiera della predisposizione, costruzione, distribuzione, importazione, commercializzazione, e fornitura di imballaggi in legno a marchio di cui all’ISPM 15 FAO sono assoggettati alla normativa in questione.

Al fine di semplificare le procedure il Consorzio Servizi Legno Sughero provvede al recepimento delle richieste di autorizzazione ed all’inoltro ai Servizi Fitosanitari Regionali.

Qualora l’operatore impegnato nelle attività di cui sopra, non intenda aderire al soggetto gestore e richiedere l’autorizzazione fitosanitaria, è obbligato alla cancellazione del marchio dagli imballaggi presenti nelle proprie aree di lavorazione, come previsto dal DM 4 marzo 2011.

Sulla materia è intervenuta la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 prot. n. 16364, allegata alla presente, nella quale, tra l’altro, viene indicato l’obbligo da parte dei soggetti coinvolti di dichiarare lo svolgimento delle attività di che trattasi, predisponendo all’uopo appositi modelli.

Per i modelli la necessità, da parte dei soggetti interessati di dichiarare la volontà di non commercializzare materiale a marchio e lo svolgimento della attività di smarchiatura.

Si invia la presente con preghiera di darne massima diffusione tra gli operatori interessati. Ai fini di diffusione, la presente è pubblicata anche sul sito dell’Ente.

Distinti Saluti

Il responsabile dell’Ufficio

(Dott.ssa Daniela Di Silvestro)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Francesca Iezzi)

